



COMUNE DI CASALMORO
Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19.02.2019

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29.09.2020

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 14.03.2023

Sommario

GLOSSARIO	6
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	7
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	7
Art. 1 - Oggetto	7
Art. 2 - Competenze	7
Art. 3 - Responsabilità	7
Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento	7
CAPO II- DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI	8
Art. 5 - Depositi di osservazione ed obitorio	8
CAPO III - FERETRI	8
Art. 6- Deposizione della salma nel feretro	8
Art. 7 - Verifica e chiusura feretri (competenza impresa trasporti funebri)	9
Art. 8 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	9
Art. 9 - Servizi gratuiti in favore di persone indigenti o senza fissa dimora	10
Art. 10 - Piastrina di riconoscimento	10
CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI	10
Art. 11 - Modalità del trasporto e percorso	10
Art. 12 - Esercizio del servizio di trasporti funebri	11
Art. 13 - Orario dei trasporti	11
Art. 14 - Norme generali per i trasporti	11
Art. 15 - Riti religiosi e civili	11
Art. 16 - Trasferimento di salme	11
Art. 17 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività	12
Art. 18 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	12
Art. 19- Trasporti all'estero o dall'estero	12
Art. 20 - Trasporto di ceneri e resti	12
TITOLO II – CIMITERI	13
CAPO I – CIMITERI	13
Art. 21 - Disposizioni generali di Vigilanza	13
Art. 22 - Reparti speciali nei cimiteri	13
Art. 23 - Ammissione nel cimitero	13
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE	14
Art. 24 - Disposizioni generali	14
Art. 25 - Piano cimiteriale	14
CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE	14
Art. 26 - Inumazione	15
Art.27 - Cippo	15
Art. 28 – Tumulazione	15
Art. 29 – Ossari per caduti in guerra	15

Art. 30 – Tariffe	15
Art. 31 – Spese di manutenzione	16
Art. 32 – Tumulazione in sepoltura privata	16
Art. 33 - Deposito provvisorio	16
Art. 34 - Identificazione delle sepolture	16
Art. 34 bis – Tumulazione con animali d’affezione	16
Art. 34 ter - Tumulazione per animali d’affezione	17
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	17
Art.35 - Esumazioni ordinarie	17
Art.36 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	18
Art.37 - Esumazione straordinaria	18
Art. 38 - Estumulazioni	18
Art. 39 - Pubblicità	19
Art. 40 - Traslazione di feretri all’interno del cimitero	19
Art. 41 – Trasferimento di feretri in altro luogo	20
Art. 42 - Chiusura del cimitero	20
Art. 43 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	20
Art. 44 - Raccolta delle ossa	20
Art.45 - Oggetti da recuperare	20
Art. 46 - Disponibilità dei materiali	21
Art. 47 - Rifiuti cimiteriali	21
CAPO V - C R E M A Z I O N E	21
Art. 48 - Crematorio	21
Art. 49 - Modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione	21
Art. 50 – Conservazione e destinazione delle ceneri - urne cinerarie	22
Art. 51 - Affidamento dell’urna cineraria	22
Art. 52 - Procedure per la richiesta di affidamento e conservazione delle ceneri	22
Art. 53 – Affidamento e conservazione dell’urna contenente le ceneri	23
Art. 54 - Recesso dall’affidamento dell’urna contenente le ceneri – rinvenimento dell’urna contenente le ceneri	23
Art. 55 – Controlli	23
Art. 56 - Dispersioni delle ceneri	23
Art. 57 – Luoghi di dispersione delle ceneri al di fuori del cimitero	24
Art. 58 – Procedure per la concessione dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri	24
Art. 59 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri	24
CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI	24
Art. 60 – Orario	24
Art. 61 - Disciplina dell’ingresso	24
Art. 62 – Divieti speciali	25

Art. 63 – Riti funebri	25
Art. 64- Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe	25
Art. 65 - Fiori e piante ornamentali	26
Art. 66 - Materiali ornamentali	26
Art. 67 - Lampade votive	26
TITOLO III - CONCESSIONI	26
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	26
Art.68 - Sepolture private– atto di concessione	26
Art. 69 - Durata delle concessioni e rinnovi	27
Art.70 - Modalità di concessione	27
Art. 71 - Manutenzione	28
CAPO II - SUBENTRI, RINUNCE	28
Art. 72 - Subentri	28
Art.73 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni	29
Art. 74- Rinuncia a concessione di aree libere	29
Art. 75 - Rinuncia a concessione di aree con parziale - totale costruzione	29
Art. 76 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99	29
CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	29
Art. 77 - Revoca	29
Art. 78 - Decadenza	30
Art. 79 - Provvedimenti conseguenti la decadenza	30
Art.80 - Estinzione	30
TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI- IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	30
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI	30
Art. 81 - Accesso al cimitero	30
Art. 82 – Realizzazione cappelle e tombe di famiglia	31
Art. 83 - Responsabilità - Deposito cauzionale	31
Art. 84 - Recinzione aree - Materiali di scavo	31
Art. 85 - Introduzione e deposito di materiali	31
Art. 86 -Orario di lavoro	32
Art. 87 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti	32
Art. 88 – Vigilanza	32
Art. 89 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero	32
CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI	32
Art. 90- Funzioni - Licenze	32
Art. 90- bis Incompatibilità e condizioni ostative all’esercizio dell’attività funebre	33
Art. 91 - Divieti	34
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	34
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE	34
Art. 92 - Mappa	34

Art. 93 - Annotazioni in mappa	34
Art. 94 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	34
Art. 95 - Schedario dei defunti	35
CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI	35
Art. 96 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento e norme di salvaguardia	35
Art. 97 - Cautele	35
Art. 98 - Canoni di concessione e tariffe servizi	35
Art. 99 - Responsabile dei Servizi Cimiteriali	35
Art. 100 – Sanzioni	35
Art. 101 – Riservatezza – dati personali	35
Art. 102 - Norma finale e di rinvio	36
Art. 103 – Entrata in vigore	36

GLOSSARIO

- a) bara o cassa: cofano destinato a contenere una salma o un cadavere, realizzata nel rispetto delle norme di buona tecnica, secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria);
- b) cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- c) casa funeraria: struttura gestita da imprese funebri, pubbliche o private, collocata fuori dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, dagli impianti di cremazione e dai cimiteri, in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti per le camere mortuarie dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche), deputata alle funzioni di:
1. trattamento conservativo ed eventuale tanatocosmesi delle salme;
 2. custodia delle salme, anche al fine del compimento del periodo di osservazione;
 3. preparazione ed esposizione delle salme e dei feretri;
 4. esposizione e custodia per brevi periodi dei feretri sigillati;
 5. svolgimento delle cerimonie funebri;
- d) cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- e) ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- f) centro servizi: impresa di cui all'art. 74 bis che svolge attività funebre di cui all'art. 74;
- g) cinerario: luogo destinato alla conservazione delle ceneri;
- h) deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri sigillati, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- i) deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per rilevarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- j) deposito temporaneo: luogo di sepoltura all'interno di un cimitero destinato alla collocazione temporanea di feretri sigillati, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- k) feretro: insieme della bara e della salma o del cadavere ivi contenuto;
- l) resto mortale: cadavere, in qualunque stato di conservazione, decorsi almeno dieci anni dalla inumazione o tumulazione;
- m) sala del commiato: sala adibita all'esposizione del feretro a fini cerimoniali collocata anche all'interno della casa funeraria, in possesso dei requisiti propri delle camere mortuarie, e comunque al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, dei cimiteri e dei crematori;
- n) salma: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino all'accertamento della morte;
- o) spazi per il commiato: luoghi aperti o chiusi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri sigillati e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- p) tanatocosmesi: insieme di trattamenti igienici ed estetici praticati sul cadavere allo scopo di migliorarne la presentabilità;
- q) trasporto funebre: trasferimento della salma o del cadavere, eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre; costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto dal luogo di decesso o di rinvenimento al luogo di osservazione, in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo di osservazione o di onoranze al cimitero o al crematorio;
- r) trasporto di resti mortali: trasferimento svolto da qualunque soggetto incaricato allo scopo, in possesso dell'autorizzazione comunale;
- s) urna funeraria: urna sigillata destinata alla conservazione di ceneri.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, della Legge R. Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33, del Reg. R. Lombardia 14 giugno 2022 n. 4, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relative ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali. Concorre con il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.T.S.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto previsto dalla presente normativa, con il Regolamento di cui all'art 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente Regolamento. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

- g) la fornitura del feretro per le salme di persone senza fissa dimora o i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 9;
- h) l'uso del deposito mortuario nel caso in cui l'uso sia determinato da necessità del comune o del gestore del cimitero;
2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con delibera di Giunta Comunale.
 3. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, co. 2, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

CAPO II- DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 5 - Depositi di osservazione ed obitorio

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. Il cimitero (art. 64 D.P.R.285/90) deve dotarsi di deposito mortuario (o camera mortuaria). Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 25 del Reg. R. n. 4/2022
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile di Servizio ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente Servizio A.T.S..
7. In conformità dell'art. 12 del D.P.R. 285/90 il deposito di osservazione è destinato a ricevere salme di persone:
 - morte in abitazioni povere ed anguste che siano inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - morte a seguito di qualsiasi incidente sulla pubblica via od in luogo pubblico;
 - ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento;
 - per le quali i familiari ne abbiano fatta espressa richiesta;
8. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III - FERETRI

Art. 6- Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 8.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con le modalità di cui all'allegato 9 della D.G.R. n 20278 del 21/01/2005.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio dell'A.T.S. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 7 - Verifica e chiusura feretri (competenza impresa trasporti funebri)

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'A.T.S., sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 8 del Reg. R. n. 4/2022.
2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

Art. 8 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti negli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/1990. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
3. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'art. 30 D.P.R.1990, n. 285:
 - A) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, etc.);
 - le casse dovranno avere le caratteristiche di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/1990;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 D.P.R. 285/1990.
 - i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - B) per tumulazione:
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - C) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990 e del DPCM 26 maggio 2000 tab A) se il trasporto è per l'estero o dall'estero;
 - D) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
 - è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 D.P.R. n. 285/1990;
 - E) per cremazione:
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
4. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
5. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.T.S. o suo delegato.
6. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
7. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990.
8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 9 - Servizi gratuiti in favore di persone indigenti o senza fissa dimora

1. Il Comune fornisce gratuitamente per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari ascendenti o discendenti dopo il 2° grado e per le salme dei senza fissa dimora, deceduti nel territorio comunale:
 - a) il servizio di inumazione con
 - fornitura del feretro di legno con caratteristiche di scarsa durabilità;
 - trasporto funebre e sepoltura decorosi, con lapide idonea ad identificare il defunto.
 - b) il servizio di cremazione, qualora il defunto abbia espresso in vita tale volontà, con collocamento delle ceneri in ossarietto.
2. Nell'applicazione del precedente comma, la situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro sei giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma od il cadavere, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro novanta giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma od il cadavere. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
3. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, s'intendono, il coniuge o la parte dell'unione civile e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
4. Le spese di trasporto funebre e del seppellimento di persona indigente sono poste in capo al Comune di ultima residenza del defunto.
5. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile di Servizio Sociale o in sua assenza dal Sindaco, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE).

Art. 10 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 11 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono fissati mediante delibera di Giunta. In casi eccezionali, per motivi contingibili ed urgenti, tale facoltà viene esercitata dal Sindaco mediante ordinanza.
2. Costituisce trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza, il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, avvalendosi del competente organo dell'A.T.S. per gli aspetti igienico sanitari, a norma dell'art. 16 del Reg. R n. 4/2022.

Art. 12 - Esercizio del servizio di trasporti funebri

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche che abbiano presentato al SUAP del comune in cui l'impresa ha sede legale, operativa o secondaria, la SCIA attestante il possesso dei requisiti, e ciò ai sensi degli artt. 2 e seguenti del Regolamento R. n. 4/2022. Il comune richiede ai soggetti individuati che esercitano l'attività funebre:
 - a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei famigliari;
 - b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, fatta salva la possibilità per il Comune di richiedere il rimborso ai familiari (vedi gradi di parentela codice civile).
3. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Art. 13 - Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri e le relative modalità operative sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, tenendo conto delle obiettive e peculiari necessità delle famiglie e sentite le competenti autorità civili e religiose, per quanto di competenza.
2. Qualora vi siano esequie svolte in altri Comuni, oppure possibili ritardi nell'arrivo della salma al cimitero, e ciò contrasti con la possibilità di tumulazione immediata, la salma stessa verrà collocata nell'idoneo locale cimiteriale e tumulata il mattino successivo.
3. I veicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 14 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 8. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente del Comune di decesso o di pregressa sepoltura.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
4. I cortei funebri debbono in ogni caso seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al cimitero. I cortei funebri non debbono fare soste lungo il percorso né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 15 - Riti religiosi e civili

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 16 - Trasferimento di salme

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita della salma, con apposito mezzo il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se il cadavere non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, etc., il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata. Nelle stesse circostanze, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali sentito il competente servizio dell'A.T.S., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata senza corteo.
3. I trasferimenti di cadavere per autopsie, per consegna agli Istituti di studio, etc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, etc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 17 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffusive il competente Servizio dell'A.T.S. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
2. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa lo vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Per le salme ed i cadaveri che risultano portatori di radioattività, il competente Servizio dell'A.T.S. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 18 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco, con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui al precedente art. 14, prodotto dall'incaricato al trasporto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
6. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Responsabile del Servizio, osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.
7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Responsabile del Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 19- Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di cadaveri per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.
2. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Art. 20 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 50.

6. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la dichiarazione di affidamento delle ceneri presentata al comune di decesso, redatta in triplice copia su modello approvato dalla Giunta regionale.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

Art. 21 - Disposizioni generali di Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 28 del Reg. R. n. 4/2022 e dell'art. 75 della legge R. n. 33/2009.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale, avvalendosi della competente A.T.S. per gli aspetti igienico – sanitari.
3. Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri Servizi Cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112-113-113 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 75, co. 3 della legge R. n. 33/2009.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero o a ditta incaricata dal Comune.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990 e degli artt. 19 e 20 del Reg. R. n. 4/2022.

Art. 22 - Reparti speciali nei cimiteri

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano cimiteriale, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell'A.T.S., nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.
4. Nell'interno del cimitero è prevista dal piano cimiteriale un'area destinata a "Giardino delle Rimembranze", per lo spargimento delle ceneri, come disciplinato nell'art. 56.
5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 23 - Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - b) le salme di persone che, ovunque decedute, erano nate nel Comune;
 - c) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano avuto la residenza nel Comune per almeno anni 20;
 - d) le salme di persone decedute accidentalmente nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata di famiglia;
 - f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/90;
 - g) le ossa, i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
2. Al di fuori dei casi sopra elencati, il Sindaco può, eccezionalmente e compatibilmente con la disponibilità, autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto.
3. Se trattasi di feretro esumato od estumulato dal cimitero di un altro Comune per scadenza della concessione, nel caso non esista sepoltura privata in cui si trovi già collocata salma di un parente, il

feretro stesso può essere tumulato solo sotto forma di resti ossei in celle ossario o ceneri in cella cineraria, previa autorizzazione del Sindaco, compatibilmente con la disponibilità.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Art. 24 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 27 del Reg. R. n. 4/2022.
3. Il piano cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, etc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n 285.
4. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 25 - Piano cimiteriale

1. Il Comune adotta un piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma è deliberato dal Comune, sentita l'A.T.S. e l'ARPA (Agenzia R. per la protezione dell'ambiente), ed è revisionato ogni 10 anni ed ogni qualvolta si registrino variazioni rilevanti di elementi presi in esame o dell'assetto interno del cimitero.
3. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.
4. Nella elaborazione e nelle successive revisioni del piano si dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e del recupero delle tombe abbandonate;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) della necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche; della necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri;
 - g) della necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
 - h) delle zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico o a tutela monumentale nonché i monumenti funerari di pregio per cui prevedere la conservazione o il restauro.
5. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) tumulazioni individuali (loculi);
 - b) sepolture private (manufatti a sistema di tumulazione o inumazione a posti plurimi);
 - c) celle ossario utilizzabili anche come celle cinerarie;
 - d) campi di inumazione privata e comune, di resti mortali e concessioni scadute;
 - e) ossario comune (c.d. fossa comune, per la collocazione di resti mineralizzati e ceneri provenienti da urne cinerarie scadute);
 - f) camera mortuaria (deposito di osservazione);
 - g) locali per il personale di custodia;
 - h) giardino delle rimembranze: area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri;
6. Gli elementi minimi degli elaborati del piano cimiteriale sono riportati nell'allegato 2 del Reg. R. n. 4/2022.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 26 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) sono private le sepolture per inumazione richieste dai privati. La sepoltura per inumazione privata può concedersi solo in presenza della salma.
2. Il cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri.
3. Tali campi saranno divisi in riquadri, con fosse aventi requisiti minimi di cui all'art. 21 del R.R. n. 4/2022 e la cui utilizzazione deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
4. Le sepolture per inumazione - sia comuni che private - avvengono nei campi di inumazione, per la durata massima di 20 anni (10+10) non rinnovabili, decorrenti dal giorno del seppellimento.
5. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
6. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il Comune può rilasciare l'autorizzazione previo parere favorevole dell'A.T.S. richiesto ai fini delle cautele igienico sanitarie.

Art.27 - Cippo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo terzo comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo fornito dal Comune, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 70 dal piano di campagna.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR n. 285/1990.

Art. 28 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare le spoglie mortali.
2. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
 - a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
 - b) tombe o forni o loculi individuali, di punta o di fascia;
 - c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali e ossari utilizzabili anche come urne cinerarie.
3. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui ai seguenti articoli del presente Regolamento.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 nonché quanto prescritto nell'allegato III al Reg. R. n. 4/2022.

Art. 29 – Ossari per caduti in guerra

1. Il piano cimiteriale riserva con durata perpetua una porzione del cimitero per i resti mortali dei militari caduti in guerra e nella lotta per la liberazione.

Art. 30 – Tariffe

1. Le tariffe di concessione riguardanti l'inumazione e la tumulazione sono fissate con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 31 – Spese di manutenzione

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 32 – Tumulazione in sepoltura privata

1. La tumultazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerenzze nei confronti dei medesimi, come prevista del 2° co. dell'art. 93, D.P.R. n. 285/1990, è consentita previa presentazione di una dichiarazione scritta indirizzata al Responsabile dei Servizi Cimiteriali, sottoscritta anche solo da uno dei concessionari ed in cui vi sia espressione di consenso, da parte di tutti i medesimi concessionari alla tumultazione in oggetto. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerenzze è demandata al Sindaco.

Art. 33 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'Area Tecnica, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumultazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
4. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, si provvederà, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, a inumare la salma in campo comune.
6. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
7. E' consentita, con modalità analoghe, la tumultazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Art. 34 - Identificazione delle sepolture

1. Ogni fossa di inumazione, loculo, cella ossario, cella cineraria, tombe di famiglia è contraddistinto da un cippo, lapide, monumento o altro supporto costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte.
2. L'installazione dei cippi, lapidi, monumenti, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro sono a carico interamente dei richiedenti o loro aventi causa.
3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 34 bis – Tumulazione con animali d'affezione

1. Ai sensi dell'art. 29 del Reg. R. 14/06/2022 n. 4, per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell'animale d'affezione possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto. La presenza dell'animale d'affezione deve essere riportata nei registri cimiteriali.
2. La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri.
3. Sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni.
4. La tumultazione delle ceneri degli animali d'affezione è subordinata al pagamento della relativa tariffa vigente al momento della richiesta.

5. A garanzia di un esercizio più ampio del diritto, per loculo di cui al comma 1 si intende anche cinerario/ossario, in quanto tumulazioni a parete.
6. A garanzia del divieto di promiscuità con i resti umani, alla scadenza della concessione del loculo/cinerario/ossario/tomba di famiglia, se non più rinnovabile, le ceneri dell'animale d'affezione, non potranno essere tumulate nell'ossario comune, potranno quindi essere:
 - a. affidate all'erede del defunto che aveva presentato richiesta o agli eredi di quest'ultimo che non potranno esimersi.
 - b. smaltite secondo la normativa vigente a cura dell'erede del defunto che aveva presentato richiesta o agli eredi di quest'ultimo che non potranno esimersi;
7. La rimozione della lastra di marmo del loculo/cinerario/ossario/tomba di famiglia è interamente a carico del richiedente che si assume altresì la completa responsabilità circa eventuali danni causati durante i lavori.
8. Resta ferma la scadenza originaria della concessione del manufatto: loculo, ossario, cinerario o tomba di famiglia.
9. Il servizio di tumulazione ceneri degli animali d'affezione rientrerà tra quelli affidati alla ditta incaricata mediante le procedure previste per legge.
10. La tenuta dei registri cimiteriali su cui riportare la presenza dell'animale sarà a cura dell'ufficio servizi demografici.

Art. 34 ter - Tumulazione per animali d'affezione

Ai sensi dell'art. 33 del Reg. 4/2022:

1. I comuni possono autorizzare la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione secondo le indicazioni tecniche dell'ATS e dell'ARPA, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, nonché del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, nonché delle relative linee guida di applicazione. I progetti di costruzione sono corredati della documentazione tecnica di cui all'allegato II, per quanto applicabile.
2. Le aree e gli spazi di cui al comma 1 di nuova realizzazione devono essere contornati da una zona di rispetto di ampiezza non inferiore a 25 metri. Nella zona di rispetto trovano applicazione i vincoli stabiliti dall'articolo 338 del r.d. 1265/1934.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art.35 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione rispetta la previsione di 10 anni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre (escludendo luglio ed agosto), e sono eseguite dal personale addetto al cimitero; di tale operazione viene redatto processo verbale.
3. Nel caso di esiti trasformativi con parti molli o comunque in condizioni tali da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico sanitarie, gli stessi sono riposti in contenitori di materiale facilmente lavabile e sanificabile quale metallo, vetroresina o similari, il cui coperchio sia collegato al fondo con guarnizioni a tenuta. I resti potranno essere in questo caso:
 - a) inumati nel campo di inumazione;
 - b) avviati, previa richiesta degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
4. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10, che consente di aggiungere direttamente sui resti mortali e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive né inquinanti per il suolo o la falda idrica.
5. Il tempo di reinumazione viene stabilito in:
 - a) 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - b) 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

6. E' compito del personale che esegue l'esumazione stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
7. Le esumazioni ordinarie e straordinarie sono eseguite alla presenza del personale addetto al cimitero; la presenza del personale dell'A.T.S. può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico sanitaria, le eventuali spese sono a carico del concessionario.
8. I resti mortali sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a celle ossario o loculi già in concessione, previa richiesta degli aventi diritto con spese a loro carico.
9. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività a meno che l'A.T.S. dichiari che esse possano essere eseguite senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art.36 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile dei Servizi Cimiteriali autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile dei Servizi Cimiteriali curerà la stesura di un elenco, con l'indicazione delle salme per le quali è attuabile l'esumazione ordinaria, in esecuzione a quanto prescritto dal presente Regolamento.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria massive in campo comune è reso noto con comunicazione da pubblicare all'albo comunale e nella bacheca del cimitero, con congruo anticipo, con l'eventuale indicazione ai familiari dei defunti delle opzioni di collocazione-destinazione.

Art.37 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile di Servizio, sentito il parere dell'A.T.S. per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione .
2. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dal registro cimiteriale e da ulteriore documentazione conservata agli atti se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che l'A.T.S. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del personale A.T.S.
6. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie quando si tratta di cadavere portatore di radioattività a meno che l'A.T.S. dichiari che esse possano essere eseguite senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
7. Le esumazioni straordinarie sono eseguite dal personale incaricato dal Comune che può richiedere la presenza del personale dell'A.T.S. qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico sanitaria.

Art. 38 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta motivata dei familiari interessati per trasporto in altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione;
 - b) su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dell'area Tecnica con propria determinazione.
5. E' fatto divieto di procedere a estumulazione straordinaria del defunto, nel caso in cui essa sia richiesta esclusivamente allo scopo di liberare il loculo per procedere alla tumulazione contestuale di altro parente o familiare defunto.
6. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono eseguite a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. Presenziare alle esumazioni ed estumulazioni è consentito

solo ai parenti, al personale addetto o assistente per legge all'operazione. La presenza del personale dell'A.T.S. può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

7. I resti mortali sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a celle ossario o loculi già in concessione, previa richiesta degli aventi diritto.
8. Allo scadere delle concessioni a tempo determinato, se non viene presentata richiesta di rinnovo, di successiva collocazione o di destinazione ad impianto crematorio, il feretro o i resti completamente mineralizzati saranno collocati in ossario comune.
9. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione esso è avviato per l'inumazione nel campo comune, previa apertura della cassa di zinco, come previsto dalla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10. Il periodo di inumazione è fissato come segue:
 - a) in caso di estumulazione ordinaria il resto mortale deve essere inumato dopo avere creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione sostituendo le casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e prevedendo l'eventuale addizione di particolari sostanze biodegradanti, direttamente sui resti mortali e/o nell'immediato intorno del contenitore, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di reinumazione viene stabilito in:
 - 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
 - b) in caso di estumulazione straordinaria, salvo diverse disposizioni da parte dei famigliari, il resto o il cadavere deve essere inumato seguendo quanto specificato nel precedente punto a), fatto salvo il periodo di inumazione, che è fissato in 10 anni.
10. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o aventi diritto, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76, 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
11. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni od estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività a meno che l'A.T.S. dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 39 - Pubblicità

1. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.
2. Tale elenco sarà esposto all'albo comunale e nella bacheca cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo, in modo da consentire ai familiari dei defunti di prenderne atto e comunicare al Comune le decisioni in merito alla collocazione dei resti.
3. L'elenco delle concessioni cimiteriali scadute deve essere reso noto mediante pubblicazione di avviso sull'albo comunale e nella bacheca cimiteriale, all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni.
4. L'avviso deve contenere le seguenti informazioni alla cittadinanza:
 - a) il nominativo del defunto;
 - b) l'indicazione della postazione, ossia numero tomba a terra e campo, numero loculo e campata;
 - c) la data scadenza concessione;
 - d) la facoltà di richiesta per i famigliari del defunto;
 - e) la segnalazione che croci o lapidi, eventualmente presenti sulla sepoltura, se non ritirate dagli aventi titolo prima delle operazioni di estumulazione o esumazione, diverranno proprietà del Comune;
 - f) l'avviso che la fotografia del defunto resterà depositata presso l'Ufficio servizi demografici se non ritirata personalmente al momento dell'esumazione/estumulazione al cimitero.
5. Ove possibile l'ufficio addetto alla gestione del servizio cimiteriale invierà avviso ai parenti del defunto oppure curerà di apporre singoli avvisi ad hoc su ogni singola sepoltura.
6. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione delle ossa o degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi si intende come silenzio-assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

Art. 40 - Traslazione di feretri all'interno del cimitero

1. La traslazione di feretro da una sepoltura ad un'altra può essere effettuata solo quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di

- interesse pubblico, oppure su richiesta dei familiari quando questi ultimi abbiano in concessione sepolture private in cui il defunto ha diritto di essere sepolto.
2. In caso di traslazione il loculo reso libero rientrerà nella disponibilità del Comune.

Art. 41 – Trasferimento di feretri in altro luogo

1. Il trasferimento di feretro dal cimitero comunale ad altro luogo può essere eseguito su richiesta motivata dei parenti, restando comunque sempre subordinato all'autorizzazione del responsabile dei Servizi cimiteriali
2. Qualora si constati la non perfetta tenuta del feretro, la traslazione può essere effettuata previa idonea sistemazione del feretro in cassone di avvolgimento in zinco, il cui costo è a carico dei famigliari.
3. In caso di traslazione il loculo reso libero rientrerà nella disponibilità del Comune.

Art. 42 - Chiusura del cimitero

1. Nei giorni in cui sono programmate esumazioni, estumulazioni o traslazioni, il cimitero viene chiuso al pubblico con ordinanza del Sindaco, nella quale dovranno essere inseriti obbligatoriamente oltre alle date anche le fasce orarie.

Art. 43 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni possono essere gratuite solo nei casi previsti dalla legge n. 26/2001 (salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari). Le estumulazioni non possono essere gratuite, fatte salve casistiche particolari quali ad esempio l'irreperibilità dei parenti.
2. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie e tutte le operazioni ad esse conseguenti (inumazione resti, tumulazione resti in celletta ossario, etc.) sono sottoposte al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale a titolo di rimborso spese per l'intervento operativo.
3. Quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria sono a carico di chi ne ha promosso e richiesto l'azione.

Art. 44 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie vengono depositate nell'ossario comune, salvo che sia richiesto il collocamento in cassette di zinco, per la tumulazione in celletta ossario o in loculo già occupato.
2. In alternativa può essere richiesta la cremazione dei resti per la tumulazione in loculo o celletta, l'affidamento oppure la dispersione.
3. E' consentito il collocamento in celletta o in loculo delle cassette e delle urne cinerarie fino a capienza massima del tumulo prescelto, a condizione che esso sia già occupato dalla salma o dai resti o dalle ceneri del beneficiario del contratto di concessione.
4. In caso di loculo già occupato, la scadenza della concessione integrativa relativa alla stessa seguirà quella della salma già tumulata.
5. Sulla cassetta o urna dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.
6. Il costo delle cassette destinate a contenere i resti mortali è a carico del concessionario.

Art.45 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni vengano rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, questi sono consegnati ai familiari reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio dei Servizi Cimiteriali
2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al personale addetto al Cimitero che li terrà a disposizione degli aventi diritto per un periodo di sei mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Le opere che assumono rilievo artistico o storico per la comunità dovranno essere conservate all'interno o all'esterno del cimitero, individuando modalità di collocazione idonea e dignitosa.

Art. 46 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto si potrà autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi di inumazione, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Art. 47 - Rifiuti cimiteriali

1. Ai rifiuti da attività cimiteriale si applicano le norme del D.lgs. 152/2006 e del D.P.R. del 15 luglio 2003, n. 254 (*Reg. recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della L. 31/7/2002 n. 179*).

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 48 - Crematorio

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante scelto dai famigliari della persona defunta.

Art. 49 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, co. 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130 è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:
 - a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
 - b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o avente diritto oppure dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
 - c) copia del certificato necroscopico, su modello R. da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte.
 - d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
 - e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

Art. 50 – Conservazione e destinazione delle ceneri - urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Nel rispetto della volontà del defunto le ceneri possono essere:
 - a) tumulate (loculo, celletta ossario, tomba di famiglia, sepoltura privata);
 - b) affidate ai familiari;
 - c) disperse con le modalità di cui ai successivi artt.
3. Può essere autorizzata, da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni in loculo stagno, previo assenso dei familiari.

Art. 51 - Affidamento dell'urna cineraria

1. L'affidamento dell'urna cineraria può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto.
2. La volontà del defunto è eseguita dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74-75-76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi (metà degli aventi titolo più uno). La volontà del defunto oltre che dai soggetti di cui al co. 1, può essere eseguita anche:
 - a) dall'esecutore testamentario;
 - b) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - c) dal tutore di minore o interdetto;
3. Qualora il defunto non abbia individuato la destinazione finale dell'urna contenente le proprie ceneri, la decisione spetta ai seguenti soggetti: coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74-75-76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi (metà degli aventi titolo più uno).
4. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero comunale per un massimo di 6 mesi a spese degli aventi titolo. Decorso tale periodo, in mancanza di accordo, le ceneri saranno definitivamente poste nell'ossario comune.
5. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate, provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
6. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Art. 52 - Procedure per la richiesta di affidamento e conservazione delle ceneri

1. Il soggetto avente titolo, ai fini dell'affidamento e conservazione delle ceneri, dovrà presentare apposita istanza al Comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di salma/resti o ceneri già tumulate, al Comune in cui si trova il cimitero.
2. Il soggetto affidatario dovrà dichiarare:
 - a) dati anagrafici e residenza;
 - b) dati anagrafici del defunto;
 - c) dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri;
 - d) luogo di conservazione delle ceneri;
 - e) conoscenza della norma circa i reati derivanti dalla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia;
 - f) conoscenza dell'obbligo di trasferimento dell'urna nel cimitero comunale nel caso intenda recedere dall'affidamento delle ceneri;
 - g) consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale;
 - h) obbligo di informare l'Autorità Comunale della variazione di residenza;
 - i) l'insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
 - j) la conservazione dell'urna contenente le ceneri in luogo stabile, confinato, delimitato, chiuso a vista o meno;
 - k) diligente custodia dell'urna, garantendo che la stessa non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali;

- l) la consapevolezza che l'urna non può essere consegnata o ceduta, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza l'autorizzazione comunale;
- m) conoscenza del veto di manomissioni dell'urna e dei suoi sigilli;
- n) il rispetto di eventuali precauzioni igienico-sanitarie.

Art. 53 – Affidamento e conservazione dell'urna contenente le ceneri

1. La conservazione dell'urna ha luogo presso l'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente, nella dichiarazione di cui al comma 2 del precedente articolo, dovrà essere indicata l'abitazione presso la quale le ceneri saranno conservate.

Art. 54 - Recesso dall'affidamento dell'urna contenente le ceneri – rinvenimento dell'urna contenente le ceneri

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri dovranno rendere apposita dichiarazione al Responsabile dei Servizi Cimiteriali, nella quale dovrà, altresì, essere indicata la nuova destinazione.
2. Le urne eventualmente rinvenute da terzi dovranno essere consegnate al Comune e verranno deposte nell'ossario/cinerario comune.

Art. 55 – Controlli

1. L'Amministrazione Comunale, tramite personale appartenente al Settore della Polizia Locale, procede, in qualsiasi momento, previa intesa con l'affidatario, a controlli anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal richiedente.
2. In presenza di violazioni alle prescrizioni impartite, sempreché il fatto non costituisca reato, il Responsabile della Polizia Locale, previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva la facoltà di ordinare il trasferimento dell'urna contenente le ceneri presso il cimitero comunale.

Art. 56 - Dispersioni delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata esclusivamente in base ad una espressa volontà del defunto, che deve essere manifestata in uno dei seguenti modi:
 - disposizione testamentaria,
 - iscrizione ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, con dichiarazione, scritta in carta libera, datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di dispersione delle ceneri. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
 - Volontà espressa oralmente dal defunto, quindi riferita dai familiari con propria dichiarazione dopo la sua morte.
2. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130.
3. Le ceneri possono essere disperse nei luoghi previsti dalla legislazione vigente: nel territorio di questo Comune è ammessa in aree pubbliche, così come previsto dal successivo art.57, in aree private e nell'apposita area cimiteriale, c.d. Giardino delle rimembranze.
4. Nelle more della realizzazione della suddetta area cimiteriale, è data facoltà ai parenti di scegliere altro cimitero strutturalmente dotato dell'apposita area in cui disperdere le ceneri del defunto.
5. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento; è vietata l'aspersione superficiale.
6. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di recepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.
7. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dell'art 3, co. 1 n. 8 del D.lvo 30 aprile 1992 n. 285, come risulta dalla delibera di definizione del perimetro del centro abitato.
8. Al di fuori del cimitero, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'urna anche se di materiale biodegradabile, in attesa di specifica regolamentazione nazionale.
9. E' vietata la dispersione in aria (al vento), all'interno di edifici e di altri luoghi chiusi; essa deve avvenire comunque mediante interrimento.
10. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo e/o il soggetto incaricato dalla dispersione, la scelta verrà effettuata dai soggetti di cui al precedente art. 51.

11. Se il defunto non ha manifestato la volontà di far disperdere le proprie ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari, o in assenza di indicazioni, nell'ossario/cinerario comune.
12. L'urna, quando il suo contenuto è stato completamente sparso rientra nella piena disponibilità degli aventi titolo.
13. Per l'affidamento dell'urna cineraria e per la dispersione delle ceneri si applicano le tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.

Art. 57 – Luoghi di dispersione delle ceneri al di fuori del cimitero

1. La dispersione delle ceneri, nel rispetto delle prescrizioni del precedente articolo, è consentita, previa verifica, effettuata da parte del Responsabile del Servizio Tecnico, delle caratteristiche tecniche e delle prescrizioni previste dalla legislazione vigente, nei seguenti luoghi sul territorio del Comune di Casalmoro:
 - nel fiume Chiese;
 - in altre aree indicate dagli aventi titolo.

Art. 58 – Procedure per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. Il soggetto avente titolo alla dispersione delle ceneri, ai fini dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, dovrà presentare apposita istanza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate, nel Comune in cui si trova il cimitero.
2. Il soggetto avente titolo alla dispersione delle ceneri dovrà dichiarare:
 - a) generalità e residenza del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - b) dati anagrafici del defunto;
 - c) luogo di destinazione finale delle ceneri, disperse secondo l'art. 3, paragrafo 4, co. c), della Legge n. 130/2001;
 - d) dichiarazione di provvedere ad effettuare la dispersione;
 - e) documentazione, da allegare in originale o copia conforme, comprovante l'espressa volontà del defunto;
 - f) consapevolezza che la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile ove è avvenuto il decesso, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto costituisce reato (art. 2, co. 1, della L. 30.03.2001, n. 130).

Art. 59 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del Reg. R. 06.02.2007 n. 1, dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui si trova il cimitero (art. 13 Reg. R. n. 1 /2007);
2. Il documento di autorizzazione alla dispersione delle ceneri, è redatto in duplice copia:
 - a) una copia è conservata presso il Comune in cui è avvenuto il decesso (o per ceneri già tumulate nel Comune in cui si trova il cimitero);
 - b) una copia è consegnata alla persona a cui le ceneri sono affidate per la successiva dispersione.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 60 – Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, con apposita ordinanza.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

Art. 61 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che siano accompagnati da cani o da altri animali, salvo che si tratti di persone non vedenti;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza ovvero vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque non consone all'austerità del luogo;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

3. Per motivi di salute od età il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Art. 62 – Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, utilizzare telefoni cellulari;
 - b) entrare con motocicli o altri veicoli non autorizzati; le biciclette vanno portate a mano o posteggiate all'esterno della struttura nelle apposite rastrelliere;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio di polizia mortuaria;
 - m) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo siano debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato dal personale addetto al cimitero ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 63 – Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti.

Art. 64- Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe

1. Le lapidi o monumenti da sistemare nel campo per inumazioni a terra dovranno essere conformi per dimensione e materiali a quanto previsto negli elaborati tecnici progettuali.
2. Sulle lapidi di tombe, loculi, cellette ecc. possono essere apposte o incise croci, ricordi, simboli, monumenti, vasi secondo le forme, le misure, il colore e i materiali scelti dai congiunti.
3. La lastra per la chiusura dei loculi, delle celle ossario e delle celle cinerarie, costituita da un unico elemento ancorato sulla struttura esistente, deve essere di materiale e colore omogenei rispetto alle strutture esistenti.
4. E' vietata la posa di cornici fisse e di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 6 cm.
5. La posa in opera delle lapidi o dei cippi verrà effettuata a cura e spese dei concessionari. L'ufficio tecnico comunale vigilerà per garantire il rispetto delle norme del presente articolo del Reg..
6. Su ciascuna lapide, monumento o cippo devono essere riportati cognome, nome, data di nascita e di morte del defunto ivi collocato.
7. Nella parte del cimitero nuovo i loculi e le cellette per le sepolture individuali sono forniti comprensivi di lapide di marmo tipo "botticino classico" o "botticino semiclassico" e relativa cornice negli stessi materiali; resta a carico del concessionario l'onere di provvedere alle applicazioni di cui ai commi 2 e 6 e alla posa della lapide. Nella parte del cimitero vecchio, per la quale non vengono fornite le lapidi, viene lasciata la libertà di scelta del materiale delle lapidi, nel rispetto di quanto indicato dal precedente comma 3 del presente articolo.
8. E' vietato unire i loculi adiacenti in senso orizzontale o verticale in un'unica lapide.
9. Lo spessore delle lapidi di marmo, da apporsi esclusivamente in posizione orizzontale e non inclinata, non deve essere inferiore a cm 3, mentre per le costruzioni di monumenti funerari composti esclusivamente da rocce endogene (es. granito), è consentito l'uso di lapidi orizzontali o inclinate di

spessore non inferiore a cm 4. Quando il monumento non occupi per intero lo spazio concessionato, questo dovrà essere comunque tenuto sempre in ordine.

Art. 65 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto al cimitero provvederà alla rimozione o sradicamento.
2. Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione dell'erba.
3. Le aree pertinenti al cimitero, sia interne sia esterne, dovranno essere tenute in modo decoroso.
4. E' fatto divieto di depositare fiori, ceri o altri ornamenti sui vialetti o i percorsi alla base dei loculi.

Art. 66 - Materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba e simili indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate, e se risulteranno non conformi alle richieste fatte a suo tempo dai familiari.
2. Il Responsabile dei servizi Cimiteriali disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ceri a fiamma viva e oggetti di tal genere che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi o che possano costituire pericolo.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al primo comma verranno adottati previa pubblicazione di avviso all'Albo comunale e sulla specifica postazione cimiteriale per 90 giorni affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta valgono gli stessi criteri stabiliti nel precedente art. 45, in quanto applicabili.

Art. 67 - Lampade votive

1. I concessionari delle sepolture possono collocare su lapidi, monumenti e cippi lampade votive aventi caratteristiche tecniche ed estetiche conformi alle prescrizioni del piano cimiteriale a tutela del decoro e della miglior funzionalità dell'impianto elettrico cimiteriale.
2. Per il servizio di allaccio, fornitura e sostituzione delle lampadine e per il consumo di energia elettrica il concessionario o altro familiare del defunto sono tenuti al pagamento di tariffe in vigore.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art.68 - Sepolture private- atto di concessione

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano cimiteriale di cui all'art. 25, l'uso di aree e/o di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, o per inumazione individuale.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, celle, edicole, ecc.).
4. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285/1990 e le disposizioni stabilite dal presente Regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.
5. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; può essere altresì consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione o l'inumazione di persone che risultino essere state con loro conviventi.
6. Ai fini dell'applicazione sia del primo che del secondo co. dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/1990 la famiglia del concessionario è da intendersi composta:
 - a) ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado del concessionario;
 - b) i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini) del concessionario;

- c) il coniuge del concessionario;
 - d) i generi e le nuore del concessionario;
 - e) i conviventi del concessionario;
 - f) le persone unite civilmente come previsto dalla norma.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra indicati.
 8. L'Amministrazione s'intenderà e rimarrà estranea alle contestazioni che potrebbero sorgere tra gli eredi.
 9. Il diritto d'uso delle sepolture private è stabilito con apposito atto di concessione da parte dell'Area Affari Generali, cui è affidata l'istruttoria dell'atto che deve essere formato, corredato da tutti gli allegati necessari, e formalizzato dalla segreteria comunale, su bene soggetto al regime dei beni demaniali, lasciando integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
 10. L'atto di concessione deve contenere l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione ;
 - e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
 11. L'assegnazione ed il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del corrispettivo come deliberato dalla Giunta Comunale.
 12. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile, nemmeno per testamento. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
 13. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto stesso e del presente Regolamento senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
 14. Il costo delle tumulazioni nelle sepolture private è a completo carico dei concessionari/famigliari e deve essere incaricato a ditte che svolgano tale servizio con personale coperto da assicurazione INAIL.

Art. 69 - Durata delle concessioni e rinnovi

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dall'art. 27 del R.R.4/2022.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività e per i monumenti cinerari, rinnovabili una sola volta per un periodo di pari durata;
 - b) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali, rinnovabili per la durata di 10 o 20 o 30 anni, fino ad un massimo di 60 anni complessivi (data la somma della prima concessione e la/le successiva/e);
 - c) in 30 anni per i loculi, rinnovabili per la durata di 10 o 20 o 30 anni, fino ad un massimo di 60 anni complessivi (data la somma della prima concessione e la/le successiva/e)
 - d) in 10 anni per le inumazioni private a richiesta, rinnovabili una sola volta per un periodo di pari durata;
3. Le concessioni si estinguono alla loro naturale scadenza.
4. Il rinnovo della concessione sarà possibile previa formale richiesta, verificata da parte dell'Amministrazione Comunale la disponibilità di posti nel cimitero, cui farà seguito la stipula di apposito atto, che dovrà essere preceduto dal pagamento del canone in vigore al momento del rinnovo.

Art.70 - Modalità di concessione

1. La concessione in uso di sepoltura può concedersi in presenza della salma per i loculi ed i posti a terra, nonché dei resti o ceneri per celle ossario e cinerarie.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione, come da numerazione assegnata preventivamente dal Comune: l'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3. È inoltre data facoltà al coniuge/convivente/figlio/genitore di un defunto, tumulato nel cimitero comunale, di richiedere la concessione in vita di un loculo adiacente a quello già concesso, a condizione che il loculo prescelto non sia occupato da altra salma né previamente prenotato da altri.
4. Per le concessioni in vita di cui al precedente comma, il concessionario all'atto della stipula dovrà corrispondere al Comune l'intero importo previsto per la concessione, oltre che una rata annuale (proporzionale all'intera quota concessiva in vigore durante la validità del contratto) per ciascuno degli anni intercorrenti tra la data dell'atto concessivo e quello dell'effettiva tumulazione della propria salma. La durata della concessione, decorrente dalla stipula, in questo caso, viene prorogata per un numero di anni pari a quelli intercorsi.
5. In via eccezionale, in deroga alle modalità di cui al comma 2, qualora ci fossero dei loculi o delle fosse di inumazione liberati a seguito di estumulazioni in ordine sparso, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può decidere di far scegliere alla famiglia del defunto la posizione che preferisce.
6. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
7. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
8. La concessione non può essere fatta a persona o enti che mirino a farne oggetto di lucro.
9. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un acconto; qualora per qualsiasi ragione la concessione non avvenga, il Comune è tenuto solo alla restituzione dell'acconto richiesto.

Art. 71 - Manutenzione

1. I concessionari delle sepolture provvedono a loro spese a mantenere in buono stato di conservazione i manufatti a pena di decadenza della concessione, previa diffida da notificarsi a mezzo di raccomandata, con concessione di un periodo di 2 mesi per ottemperarvi, trascorsi i quali la concessione decade e le salme sono estumulate.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.
3. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere il rimborso della spesa, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.
4. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c) l'ordinaria pulizia;
5. Qualora il concessionario non provveda entro 1 anno dai lavori al pagamento del rimborso della spesa, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

CAPO II - SUBENTRI, RINUNCE

Art. 72 - Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 68 sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio dei Servizi Cimiteriali entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, designando uno degli aventi diritto quale titolare della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'Ufficio dei Servizi Cimiteriali esclusivamente nei confronti della persona sopra individuata. In difetto di designazione del titolare subentrante, il Comune provvede d'ufficio ad individuare un rappresentante, secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, fermo restando la titolarità della concessione di tutti gli aventi diritto.
3. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 68 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

4. Nel caso di famiglia estinta il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione alla naturale scadenza dell'atto concessorio.

Art.73 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.
2. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a $1/2 \times N$ della tariffa precedentemente corrisposta, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata (ad esempio: nel caso di concessioni a tempo determinato di 30 anni di durata, $n = 30$; La quota è pertanto riferita a $1/2 \times 30$ quindi $1/60$ della cifra precedentemente versata, da rimborsare per ciascun anno residuo).

Art. 74- Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione rinuncianti esclusivamente la restituzione del deposito cauzionale.

Art. 75 - Rinuncia a concessione di aree con parziale - totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al secondo comma dell'art. 68, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, la restituzione del deposito cauzionale.
3. Ai rinuncianti può essere riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario, in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
4. Nell'ipotesi in cui l'Ufficio Tecnico valuti le opere realizzate inadeguate e/o non fruibili, lo smantellamento delle stesse sarà interamente ad esclusivo carico del concessionario rinunciante.
5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 76 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al terzo comma lett. b) dell'art. 68, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da fissarsi in contraddittorio con il concessionario, in considerazione dello stato di fatto dei manufatti.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 77 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, co.2, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di almeno 60 giorni, e sulla specifica postazione cimiteriale, indicando il giorno fissato per la

traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 78 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo giustificato motivo;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 70;
 - d) quando per inosservanza della prescrizione di cui al successivo art. 82, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 71;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e nella bacheca cimiteriale e sulla specifica postazione cimiteriale per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali, previo accertamento dei relativi presupposti.

Art. 79 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. In caso di decadenza di concessione di manufatti comunali o costruiti da privati, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, avrà facoltà di disporre, con propria determinazione, la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art.80 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI- IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 81 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune.

3. L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori potrà essere subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
7. Gli esecutori di operazioni cimiteriali di qualsiasi genere sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni al Comune o a terzi. Sono inoltre tenuti, nell'ambito dei lavori, a preservare l'integrità ed il decoro dei manufatti circostanti.

Art. 82 – Realizzazione cappelle e tombe di famiglia

1. Potrà essere data in concessione un'area di terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati.
3. I singoli progetti debbono essere approvati dal Comune.
4. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
5. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere verificate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato.
7. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
8. Il nuovo concessionario dovrà pagare al comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.
9. Le cappelle o tombe di famiglia devono essere costruite, completate e collaudate entro due anni dalla concessione. Trascorso tale termine il Comune rientrerà in possesso dell'area concessa e non edificata senza nulla corrispondere al concessionario. Per motivi da valutare può essere concessa, al termine predetto e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Art. 83 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente possono essere subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 84 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 85 - Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 86 -Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'ufficio Tecnico.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

Art. 87 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al co. precedente.

Art. 88 – Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. precedenti.

Art. 89 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Il personale del cimitero è altresì tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a tenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
 - d) a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Responsabile del servizio di polizia mortuaria chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale;
 - e) a vigilare che non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi all'interno del cimitero;
 - f) ad eseguire lavori di piccola manutenzione come lo spianamento dei viali, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, lo sgombrò della neve dal suolo viabile.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale addetto al cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 90- Funzioni - Licenze

1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) Attività di agenzia d'affari per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso su mandato dei familiari;
 - b) Preparazione e vendita di casse, accessori ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) Sanificazione, composizione, vestizione e trattamenti sanitari della salma e del cadavere e relativa collocazione in bara e relativo suggello e confezionamento del feretro;
 - d) Trasporto funebre;
 - e) Trattamenti di tanatocosmesi;
 - f) Recupero di salme, su disposizione dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
 - g) Eventuale gestione di case funerarie.
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o da altre persone giuridiche in possesso dei requisiti di cui al co. 3.
 3. L'attività funebre è avviata a seguito di presentazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui l'impresa ha sede legale, operativa o secondaria di una segnalazione certificata di inizio attività attestante il possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 74, comma 3, della L.R. n. 33/2009 o, nel caso di centro servizi, dei requisiti minimi di cui all'art. 74 bis della medesima legge regionale. Nel caso in cui l'impresa funebre soddisfi i requisiti di cui all'articolo 74, comma 3, lettere b), c), ed f) della L.R. 33/2009 attraverso la stipulazione, in via esclusiva, con un centro servizi di uno specifico contratto continuativo di appalto di servizi registrato presso la camera di commercio, la registrazione si intende effettuata mediante la messa a disposizione, da parte del SUAP, della SCIA e della relativa documentazione, il successivo inserimento nel fascicolo informatico d'impresa e l'annotazione di tale inserimento nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). Fatto salvo l'obbligo di registrazione preventiva presso l'Agenzia delle entrate, copia del contratto sottoscritto con il centro servizi deve essere allegata alla SCIA. La SCIA deve essere aggiornata a seguito di eventuale risoluzione del contratto, variazione o rinnovo del contratto stesso anche ai fini del corrispondente aggiornamento del fascicolo informatico d'impresa. I contratti continuativi di appalto tra centro servizi e impresa funebre devono essere di durata non inferiore ad un anno (ex art. 2 Reg R n. 4/2022).
 4. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse e articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purchè non all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private e locali di osservazione.
 5. L'autorizzazione per lo svolgimento di attività funebre non comprende funzioni di natura pubblica, quali la sorveglianza durante il periodo di osservazione in strutture sanitarie o l'accertamento di morte.
 6. Gli addetti allo svolgimento dell'attività funebre possiedono i requisiti formativi previsti dalla normativa vigente.
 7. La Regione, d'intesa con le associazioni rappresentate da Comuni e di categoria, promuove l'adozione del codice deontologico delle ditte individuali, delle società e delle altre persone giuridiche che svolgono attività funebre.
 8. Le imprese esercenti l'attività di pompe funebri sul territorio comunale, sono soggette alla vigilanza sull'attività funebre da parte del Comune che si avvale dell'A.T.S. per gli aspetti igienico-sanitari.
 9. I soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato.
 10. L'autorizzazione per la gestione di sale del commiato, idonee a ricevere e custodire persone decedute presso abitazioni, strutture sanitarie di ricovero o cura è rilasciata dal Comune a soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre ai sensi dell'art. 2 del R.Reg. n. 4/2022.

Art. 90- bis Incompatibilità e condizioni ostative all'esercizio dell'attività funebre

1. Per le incompatibilità dell'attività funebre con altre attività si osservano le disposizioni dell'articolo 74, comma 6, della L.R. 33/2009. A tal fine la gestione dei depositi di osservazione e degli impianti di cremazione si intende ricompresa nell'ambito della gestione dei servizi cimiteriali istituzionali di cui alla lettera a) del comma 6 dello stesso articolo. Si osservano inoltre le disposizioni dell'articolo 74, commi 7 e 8.
2. Non possono esercitare l'attività funebre coloro che:
 - a) hanno riportato sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, il commercio o per qualsiasi altro reato non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a tre anni, salvo che sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
 - b) si trovano in stato di interdizione dall'esercizio di una professione o dagli uffici direttivi di imprese;

c) sono sottoposti ad una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).

Art. 91 - Divieti

1. È fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 92 - Mappa

1. Presso il servizio cimiteriale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 93 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto;
 - b) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - c) e generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la natura e la durata della concessione;
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.
 - g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 94 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici come di seguito:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'articolo 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, l'anno e il giorno dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
2. Il registro deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento della mappa cimiteriale.

Art. 95 - Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto anche con mezzi informatici.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 96 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento e norme di salvaguardia

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, eccetto per la durata delle concessioni.
2. Per le concessioni che all'atto di approvazione del presente Regolamento risultino scadute e per le quali è stata presentata richiesta di rinnovo, e che per responsabilità del Comune non sia stato possibile evadere la pratica di rinnovo, potranno essere applicate le norme del precedente Regolamento.
3. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 97 - Cautele

1. Per richiedere e ottenere servizi quali esumazioni, estumulazioni e traslazioni di salme è necessario e imprescindibile l'assenso di TUTTI gli aventi titolo, nella figura dei parenti di grado più prossimo del defunto.
2. Per richiedere e ottenere l'autorizzazione alla cremazione è necessario l'assenso della maggioranza assoluta dei famigliari più prossimi del defunto.
3. Fatta eccezione per le operazioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, imbalsamazioni, etc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, etc.) o la costruzione e/o l'apposizione di manufatti (croci, lapidi, busti, tombini, edicole, monumenti, etc.), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
4. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
5. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato, salvo diverse disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 98 - Canoni di concessione e tariffe servizi

1. I canoni di concessione e le tariffe per i servizi sono stabiliti con deliberazione di Giunta comunale.

Art. 99 - Responsabile dei Servizi Cimiteriali

1. Spetta al Responsabile dei Servizi Cimiteriali, o in alternativa al Segretario Comunale, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile dei Servizi Cimiteriali su conforme deliberazione della giunta comunale, salvo non si tratti di atti provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000.

Art. 100 - Sanzioni

1. Per le violazioni al presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000 e della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 101 - Riservatezza - dati personali

1. In attuazione del regolamento U.E. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) e s.m.i., i dati di cui si verrà in possesso nell'esercizio di attività Amministrativa verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali del Comune, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e dell'identità personale.

Art. 102 - Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla normativa in vigore in materia di polizia mortuaria e Servizi Cimiteriali ed in particolare:
 - P.R.D. n. 1265 del 27.07.1934 – Testo Unico delle leggi Sanitarie;
 - D.P.R. n. 285 del 19.10.1990 – Reg. di Polizia Mortuaria;
 - L. n. 578 del 29.12.1993 – Norme per l'accertamento della morte;
 - D.L. n. 582 del 22.08.1994 – Reg. recante le modalità per accertamento e certificazione di morte;
 - L. n. 130 del 30.03.2001 – Legge in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;
 - L. n. 166 del 01.08.2002 – Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti;
 - L.R. n. 22 del 18.11.2003 – Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali modificata dalla L.R. 8 febbraio 2005 n. 6 (collegato ordinamentale 2005);
 - Circolare R. n. 7 del 09.02.2004 – Prime indicazioni operative per l'attuazione della L.R. 22/03;
 - Reg. R. n. 4/2022 Regolamento di attuazione del Titolo VI-bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità).
 - L. R. n. 33 del 30/12/2009 – Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di sanità.

Art. 103 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consigliare di approvazione.